

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'abrogazione e l'emendamento degli art. 62 e 19
 della legge organica giudiziaria civile e penale
 (testo aggiornato del 15 dicembre 1954)

(del 23 novembre 1955)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Al fine di rimediare alle imperfezioni dei disposti legislativi, proponiamo alla vostra attenzione un disegno di modificazione legislativa concernente la Corte di cassazione e di revisione penale, questione a suo tempo già sollevata anche dal Tribunale di appello nel rendiconto del Dipartimento di giustizia, gestione 1954, pag. 49.

Funzione della Cassazione è in primo luogo di controllare l'elaborazione del diritto penale ad opera delle Corti subordinate e di mantenere così l'unità del diritto (CPP art. 229, 1, 2, 3 e art. 230). La Cassazione esercita anche un'altra funzione di controllo più specifica e più inerente alla materia processuale penale; questo controllo concerne la facoltà della difesa (CPP art. 229 n. 4), la osservanza delle disposizioni essenziali di procedura (art. cit. n. 5) e quella delle formalità essenziali del verbale del dibattimento e della sentenza (art. cit. n. 6). Ora è ovvio, come specie quest'ultima attività per la quale la Corte di cassazione interviene quale massimo organo cantonale giurisdizionale esercente un controllo «lato sensu» sulle magistrature gerarchicamente inferiori, giustifichi *l'esclusione, per incompatibilità funzionale, dei giudici della Camera criminale dalla Corte di cassazione e di revisione* (art. 62 cpv. 1 LOG). Il giudice non può infatti essere censore di se stesso.

Non si giustifica per contro la ragione che detta Corte si componga del *presidente* e di due giudici del Tribunale di appello. Anzi per le ragioni che verremo esponendo, il fatto di far coincidere nella medesima persona il presidente della Corte di cassazione e di revisione con il presidente del Tribunale di appello, crea, o meglio verrà a creare, non poche difficoltà.

Recita intanto l'art. 19 della legge organica giudiziaria civile e penale (testo aggiornato al 15 dicembre 1954) che il presidente e il vice-presidente del Tribunale di appello sono designati per due anni dal Gran Consiglio, esclusa la rieleggibilità. Con questa innovazione del 27 settembre 1954 si è giustamente ed ovviamente inteso permettere ad ogni giudice di assumere a turno la presidenza. Senonchè l'ultimo capoverso della lettera f) dell'art. 22 LOG stabilisce, fra altro, che sono riservate le disposizioni «... sulle Corti (rectius: sulla Corte) di cassazione e di revisione penale». Ora l'art. 62 della legge citata dispone che la Corte di cassazione e di revisione è composta *del presidente* e di due giudici del Tribunale di appello nominati dal medesimo per ogni *cinque anni e che non fanno parte della Camera criminale*. Ne consegue che, per assumere la presidenza del Tribunale di appello e, uno actu, la presidenza della Corte di cassazione e di revisione nell'avvicendamento ciclico statuito dall'art. 19 LOG, il presidente della Camera criminale dovrebbe ope legis, per incompatibilità funzionale, rinunciare a questa carica. Questa circostanza, date le particolari esperienze ed attitudini di questo Magistrato in materia penale, potrebbe pregiudicare gravemente il sollecito funzionamento del Tribunale e l'amministrazione della giustizia in genere. Ad ovviare a siffatto inconveniente il disposto del-

l'art. 62 LOG dev'essere emendato nel senso di permettere la scelta, in conformità a quanto già sancito per la costituzione di tutte le altre Camere, del presidente della Corte di cassazione e di revisione fra tutti i giudici del Tribunale di appello purchè non facciano parte della Camera criminale.

Presidente, vice-presidente e il giudice costituenti la Corte di cassazione e di revisione devono essere designati dal Tribunale di appello ogni due anni a contare dal 1. di giugno, ritenuta la loro rieleggibilità: ciò per sincronizzare l'avvicendamento ciclico con le altre Camere a funzione biennale. Per questo motivo va abrogata la prima parte del cpv. 3 dell'art. 62 LOG. Per la costituzione della Corte dovrà valere la norma generale dell'art. 19 cpv. 3 LOG. L'ultima disposizione di questo capoverso prevede la procedura applicabile qualora per un impedimento qualsiasi venissero a mancare il presidente e il vice-presidente della Corte: funge quale presidente il giudice o il supplente anziano. Questa norma deve essere generalizzata e inserita all'art. 19 LOG di guisa che valga per il Tribunale di appello e per tutte le sue Camere e Corti.

Premesse queste osservazioni ed invitandovi a voler dare la Vostra approvazione all'annesso disegno di legge, vi preghiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, di gradire i nostri migliori ossequi.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Galli

Il Cons. Segr. di Stato:

Janner

Disegno di

LEGGE

che modifica quella organica giudiziaria civile e penale

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 novembre 1955 n. 585 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — All'art. 19 della legge organica giudiziaria civile e penale è aggiunto il seguente capoverso:

In caso di impedimento del presidente o del vice-presidente del Tribunale di appello o delle singole Camere o Corti, la presidenza è assunta dal giudice o dal supplente anziano per carica.

Art. 2. — L'art. 62 della legge organica giudiziaria civile e penale, testo aggiornato al 15 dicembre 1954, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 62. — La Corte di cassazione e di revisione è composta di tre giudici del Tribunale di appello, nominati dal medesimo ogni due anni e che non fanno parte della Camera criminale.

In caso d'impedimento di uno o più giudici, la Corte si completa con altro membro del Tribunale e con i supplenti.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.